



UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
FACOLTÀ DI ECONOMIA “GIORGIO FUÀ”

Corso di Laurea triennale in

Economia aziendale

**BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE:
MINACCE ED OPPORTUNITÀ**

**MICRO ENTERPRISE BALANCE SHEET: THREATS
AND OPPORTUNITIES**

Relatore:

Prof. Poli Simone

Rapporto Finale di:

D'Ezio Marco

Anno accademico 2019/2020

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
-------------------	---

CAPITOLO 1 – BILANCIO: ORIGINI E FUNZIONI

1.1 Le origini della contabilità.....	6
1.2 Il Codice Civile del 1942.....	7
1.3 La Legge 216/74.....	8
1.4 Il Decreto legislativo 127/91.....	9
1.5 Il Regolamento 1606/2002 coordinato col Decreto legislativo 38/2005.....	10
1.6 Il Decreto legislativo 6/2003.....	12
1.7 Il Decreto legislativo 139/2015.....	12
1.8 Le funzioni del bilancio d'esercizio.....	15

CAPITOLO 2 – BILANCI A CONFRONTO

2.1 Il quadro civilistico in merito alle tipologie di bilancio.....	19
2.2 Il bilancio ordinario.....	20

2.2.1 Lo Stato Patrimoniale.....	21
2.2.2 Il Conto Economico.....	22
2.2.3 Il Rendiconto Finanziario.....	23
2.2.4 La Nota Integrativa.....	25
2.3 Il bilancio in forma abbreviata.....	27
2.4 Il bilancio delle micro-imprese.....	29

CAPITOLO TERZO – BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE:

POSSIBILI SCENARI

3.1 Benefici e limiti del bilancio iper-semplificato.....	31
---	----

CONCLUSIONI.....	35
------------------	----

Bibliografia e sitografia.....	37
--------------------------------	----

INTRODUZIONE

L'elaborato proposto è articolato in tre capitoli; il primo capitolo tratta i diversi interventi normativi in materia contabile nonché le molteplici funzioni del bilancio d'esercizio, nel secondo capitolo si effettua un'attenta disamina del bilancio ordinario, di quello in forma abbreviata e di quello delle micro-imprese evidenziando i tratti salienti di ognuno di essi, infine nel terzo capitolo si mettono in risalto i benefici e i rischi derivanti dalla redazione del bilancio delle micro-imprese. Il primo capitolo inizia illustrando le origini della contabilità generale e le forme primordiali di bilancio; prosegue evidenziando i principali interventi normativi che hanno, progressivamente, modellato e arricchito la disciplina contabile, rendendola, di fatto, sempre più uniforme e vincolante. Il percorso storico esposto termina con l'illustrazione del decreto legislativo 139/2015 che ha introdotto, tra le altre cose, il bilancio delle micro-imprese. Il primo capitolo si conclude mettendo in mostra le principali funzioni del bilancio, inteso come documento che ha valenza sia interna che esterna. Nel secondo capitolo vengono illustrate, come peraltro già anticipato, le peculiarità del bilancio ordinario, di quello abbreviato e di quello delle micro-imprese. In riferimento al bilancio ordinario vengono messi in risalto i quattro documenti obbligatori previsti dall'art. 2423 c.c.: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico, la Nota Integrativa e il

Rendiconto Finanziario. Il capitolo termina illustrando per il bilancio abbreviato e per quello delle micro-imprese i limiti quantitativi individuati, rispettivamente, dall'art. 2435 bis c.c. e dall'art. 2435 ter c.c. e i principali tratti salienti che li contraddistinguono rispetto al bilancio ordinario. L'ultimo capitolo, infine, evidenzia i vantaggi e le minacce a cui un'impresa va incontro nel caso in cui decidesse di redigere il bilancio delle micro-imprese: nello specifico si analizzano gli effetti economici e l'impatto che un bilancio iper-semplificato può avere sui rapporti con i principali stakeholders, su tutti gli istituti di credito e i creditori sociali, ma allo stesso tempo si evidenzia, anche, la relazione che collega il bilancio delle micro-imprese al reato di "false comunicazioni sociali".

CAPITOLO PRIMO

BILANCIO: ORIGINI E FUNZIONI

1.1. Le origini della contabilità

La tenuta dei conti, cioè quella attività volta a determinare le proprie ricchezze, affonda le sue radici sin dai tempi più antichi; si è sempre avvertita, infatti, nel corso dei secoli, la necessità di quantificare il patrimonio personale. Valide testimonianze in merito si riscontrano presso tutti i popoli antichi, ma fu solamente con la forte espansione dei commerci e la nascita delle aziende moderne che la contabilità assunse un ruolo preminente nelle transazioni. Le prime forme di registrazioni contabili in partita doppia, che risalgono al XIII-XIV secolo, vennero redatte dai mercanti. Il bilancio, tuttavia, veniva ancora concepito come uno strumento di verifica: produceva informazioni destinate al solo titolare dell'attività ed era, dunque, privo di ogni valenza esterna. La concezione del bilancio subì una radicale trasformazione grazie a Ludovico Flori, al quale va dato il merito di aver concepito il bilancio come qualcosa di più di un semplice saldo dei conti. Fu infatti l'economista siciliano ad illustrare nel dettaglio come si debba procedere agli assestamenti dei conti ed al loro epilogo in modo da determinare il risultato

economico d'esercizio.¹ Si iniziarono, così, a gettare le prime basi per la costruzione del bilancio "moderno", tuttavia la sua redazione non costituiva ancora un obbligo legale; fu Colbert, ministro francese negli '70 del '600, a introdurre l'obbligatorietà della redazione dei rendiconti contabili consuntivi. In Italia, il processo di regolamentazione del bilancio è iniziato con l'introduzione del codice di commercio del 1882 e, da allora, diversi sono stati gli interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo fino ad arrivare alla disciplina attuale. Il primo codice di commercio del Regno d'Italia (1882), assai simile a quello francese, risultava gravemente lacunoso in materia contabile e privo di qualsiasi criterio di valutazione delle singole voci di bilancio, garantendo, così, ampi margini di manovra nella redazione dei rendiconti finali.

1.2. Il Codice Civile del 1942

Per avere una normativa più dettagliata sarà necessario attendere l'entrata in vigore dell'attuale Codice Civile (1942), il quale introdusse diverse novità e prescrizioni a riguardo. Innanzitutto era prevista una "clausola generale" , più dettagliata rispetto a quella enunciata all'interno del codice di commercio, che imponeva di realizzare un bilancio che indicasse "con chiarezza e precisione gli utili conseguiti e le perdite

¹ Il bilancio di esercizio. Profili storici ed evolutivi. A cura del prof. Stefano Coronella

sofferte" (art. 2423); il nuovo Codice Civile, all'articolo 2424, prevedeva il contenuto dello Stato Patrimoniale: tale prospetto era ripartito in due sezioni contrapposte (dare e avere) che evidenziavano le attività e le passività più il netto; questo schema, tuttavia, non era da intendersi come vincolante ma puramente indicativo. La redazione del conto profitti e perdite, l'attuale Conto Economico, non era obbligatoria. Infine, tra le altre novità, va ricordata l'introduzione di specifici criteri di valutazione delle singole voci presenti in bilancio e la nascita della "relazione degli amministratori", un documento utile ad integrare i prospetti contabili ma che risultava essere diverso da azienda ad azienda in quanto non sottostava a una disciplina stringente e puntuale in merito ai contenuti da esporre.

1.3. La Legge 216/74

Nonostante l'emanazione del Codice Civile abbia apportato rilevanti novità in materia contabile, la normativa vigente risultava ancora carente e ciò spinse il legislatore ad intervenire nuovamente attraverso l'adozione di provvedimenti legislativi diretti a colmare le lacune presenti. Un primo tentativo, in tal senso, fu rappresentato dall'emanazione della legge 216/74 che imponeva l'obbligo di redazione del Conto Economico (art. 2425 bis), denominato "conto profitti e perdite", il quale presentava una struttura divisa in due sezioni contrapposte: il dare che evidenziava i costi e l'avere che metteva in mostra i ricavi; va allo stesso tempo

precisato che il Conto Economico, al pari dello Stato Patrimoniale, aveva un contenuto orientativo e non vincolante.

1.4. Il Decreto legislativo 127/91

Con l'emanazione del decreto legislativo 127/91 si diede attuazione, in Italia, alle direttive IV e VII della CEE in materia di conti annuali d'esercizio e consolidati. Il Codice Civile subì una profonda rinnovazione in tema di bilancio; gli articoli 2423 e seguenti del codice stesso, infatti, vennero completamente riscritti in virtù del contenuto della direttiva IV della CEE. In primo luogo, venne stabilito definitivamente che il bilancio si componeva di tre documenti obbligatori: lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la Nota Integrativa (art 2423 primo comma). Al fine di ridurre la discrezionalità degli amministratori nella redazione del bilancio e favorire la comparabilità nel tempo e nello spazio, il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto economico furono resi obbligatori e rigidi per tutte le imprese, fatta eccezione per alcune categorie. Il provvedimento normativo ha introdotto l'obbligo di redazione della Relazione sulla gestione, un documento da allegare al bilancio e che, insieme alla Nota Integrativa, va a sostituire integralmente la Relazione degli amministratori. La "clausola generale", anch'essa modificata, impone che "il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il

risultato economico dell'esercizio".² In seguito a questa riforma sono stati introdotti all'interno del Codice Civile alcuni principi stabiliti dalla prassi contabile, come ad esempio la competenza economica, la prudenza, la prospettiva della continuità aziendale, la comparabilità e la costanza nei criteri di valutazione (art. 2423 bis). Infine, fu riconosciuta alle aziende minori la possibilità di redigere il bilancio in forma abbreviata (art. 2435 bis), un documento visibilmente ridimensionato, rispetto a quello ordinario, in riferimento alle informazioni esposte.

1.5. Il Regolamento 1606/2002 coordinato col Decreto legislativo 38/2005

Il Regolamento dell'Unione Europea n°1606 del 19 luglio del 2002 rappresentò un tentativo finalizzato ad armonizzare i bilanci delle società europee favorendo, in questo modo, la comparabilità tra le imprese appartenenti ai diversi paesi del continente. La novità principale, in tal senso, fu l'introduzione dei principi contabili internazionali che divennero obbligatori per le imprese di maggiore dimensione. A questa disposizione normativa va coordinato il decreto legislativo 38/2005 che ha individuato, in riferimento all'Italia, le categorie di società che hanno l'obbligo, la facoltà o il divieto di adottare i principi internazionali. Per effetto di quanto disposto da tale provvedimento, a partire dal 1° gennaio 2005, le c.c. società con titoli quotati

² Dispositivo dell'art. 2423 c.c. comma 2

in un mercato regolamentato, nonché quelle bancarie e assicurative, nella redazione del bilancio consolidato hanno l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali IAS/IFRS elaborati dall'International Accounting Standard Board (IASB) anziché quelli nazionali. A partire dal 2006, tale obbligo fu esteso anche al bilancio d'esercizio delle medesime aziende. Per le restanti imprese, ad eccezione di quelle che redigono il bilancio in forma abbreviata, c'è la massima libertà di scegliere se impiegare quelli nazionali o quelli internazionali; tuttavia, al fine di evitare un utilizzo discrezionale, se si sceglie di ricorrere ai principi internazionali non sarà possibile poi ritornare a quelli nazionali. Le società che ricorrono al bilancio abbreviato, come già accennato, non possono utilizzare i principi IAS/IFRS nella redazione dei prospetti contabili. Il decreto legislativo 38/2005 ha inoltre precluso la distribuibilità dei plusvalori derivanti dall'adozione del fair value, a prescindere della loro iscrizione in bilancio ad esclusione dei plusvalori riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione ed all'operatività in cambi e di copertura (art.6 c.1 lettere a e b). Il decreto non è circoscritto alla materia civilistica, ma è intervenuto anche in ambito fiscale fondandosi su due principi fondamentali: la derivazione dell'imponibile dai risultati di bilancio e la neutralità dell'imposizione tra le imprese che adottano i principi internazionali e quelle che ricorrono a quelli nazionali.³

³ Il sistema di bilancio secondo gli IAS/IFRS consultabile su www.dea.univr.it

1.6. Il decreto legislativo 6/2003

L'approvazione del decreto legislativo 6/2003 ha dato vita alla riforma del "Diritto delle Società", introducendo alcune novità in riferimento alle disposizioni sul Bilancio d'esercizio. L'articolo 2423 bis del Codice Civile, contenente i principi di redazione, è stato implementato con l'aggiunta del principio della "prevalenza della sostanza sulla forma". In secondo luogo, sono stati introdotti nuovi criteri di valutazione e apportate delle lievi modifiche al contenuto dei prospetti contabili, della relazione sulla gestione e del bilancio in forma abbreviata. Infine, prima di questa riforma, gli amministratori, nella redazione del bilancio, potevano scegliere liberamente se applicare i criteri civilistici o quelli fiscali, i quali sono previsti nel T.U.I.R. (Testo Unico delle Imposte sul Reddito). Con l'introduzione del suddetto decreto, venne imposto l'obbligo in capo agli amministratori di ricorrere ai criteri civilistici nella redazione dei prospetti contabili, decretando così una netta separazione tra il reddito civilistico e quello fiscale.

1.7. Il decreto legislativo 139/2015

L'ultima riforma contabile, per ordine di tempo, è rappresentata dal decreto legislativo 139/2015 emanato per recepire la direttiva europea n. 34/13. L'obiettivo di questa direttiva è quello di apportare una sostanziale semplificazione per le realtà

imprenditoriali di minori dimensioni e, allo stesso tempo, introdurre maggiori obblighi per le aziende di grandi dimensioni per aumentare il grado di informazione dei rendiconti contabili. In primo luogo, il decreto legislativo ha ampliato il corpo del bilancio prescrivendo l'obbligo di redazione del Rendiconto Finanziario, un documento dal quale risultano "l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide" e i "flussi finanziari dell'esercizio".⁴ IL provvedimento legislativo da riconoscimento normativo al principio di rilevanza (art. 2423 bis c.c.), individuato sino ad allora solo nei principi contabili nazionali, e modifica l'articolo 2423 bis del Codice Civile stabilendo che "la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto".⁵ Il decreto suddetto introduce diverse novità in merito ai criteri di valutazione, tra cui il metodo del costo ammortizzato per i crediti, i debiti e i titoli. Il testo legislativo prevede alcune modifiche agli schemi di bilancio: nell'Attivo dello Stato Patrimoniale sono state inserite voci destinate ad accogliere gli strumenti finanziari derivati attivi; nel patrimonio netto è stata inserita la "riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi"; infine, nei fondi rischi e oneri è stata introdotta una voce per gli strumenti finanziari passivi; nel Conto Economico è stata eliminata la macro classe

⁴ Art. 2425 ter c.c. inserito dall'articolo 6 del D. Lgs. 18 agosto 2015 n. 139 e si applica ai bilanci relativi agli esercizi finanziari aventi inizio dal 1° gennaio 2016

⁵ Principio della rappresentazione sostanziale inserito dall'articolo 6 comma 3 lettera b D. Lgs. 18/08/2015 n. 139

"E" relativa ai componenti straordinari ora collocati all'interno delle macro classi "A" e "B", rispettivamente il "Valore della produzione" e il "Costo della produzione"; infine, sono state inserite specifiche voci destinate ad accogliere le rivalutazioni e le svalutazioni di strumenti finanziari derivati. La decisione di eliminare la voce relativa ai proventi e agli oneri straordinari ha sollevato più di qualche perplessità tra gli addetti ai lavori. Una problematica emersa è quella relativa al reddito operativo, ovvero il reddito derivante dalla gestione caratteristica, che ora risulta inquinato dai componenti straordinari, in questo modo viene sporcata l'informazione sulla redditività prodotta dal core business dell'azienda. Infine, il decreto legislativo 139/2015, al fine di ridurre l'onere amministrativo in capo alle imprese di piccolissime dimensioni e di favorirne la loro produttività, ha introdotto all'articolo 2435 ter il bilancio delle microimprese per tutte quelle realtà che presentano i requisiti indicati dall'articolo stesso. Tale bilancio prevede una grande semplificazione rispetto a quello ordinario e a quello abbreviato in termini di informazioni presentate in quanto si compone unicamente dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, entrambi redatti in forma abbreviata. Come verrà analizzato nei capitoli successivi, infatti, a queste imprese è riconosciuta la facoltà di non redigere la Nota Integrativa purché siano presenti determinate informazioni in calce allo Stato Patrimoniale.

1.8. Le funzioni del bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio è inteso come un documento contabile di sintesi, esso, infatti, riassume la contabilità generale esplicitandone le risultanze.

Diverse ed eterogenee sono le funzioni che, nel corso del tempo, sono state assegnate al bilancio di esercizio. È sicuramente lecito affermare che la sua funzione originaria fosse quella di mettere in mostra il risultato economico prodotto per effetto della gestione aziendale, ovvero capire se l'impresa abbia creato o distrutto ricchezza nel corso dell'esercizio di riferimento. Solo se al termine della gestione emerge un risultato positivo si può procedere alla distribuzione dell'utile tra i soci; senza la redazione del bilancio, infatti, non può farsi luogo alcuna ripartizione della ricchezza in quanto tale condotta, comportando un depauperamento patrimoniale a danno dei soggetti terzi, risulterebbe lesiva del principio dell'integrità del capitale.⁶ A questa funzione di sintesi se ne sono affiancate altre rilevanti nel corso del tempo. Una prima funzione è quella che vede il bilancio come un rendiconto che permette ai proprietari dell'impresa di analizzare analiticamente la validità delle politiche aziendali poste in essere dagli amministratori, cioè di quei soggetti incaricati di gestire l'azienda per condurla alla

⁶ Alberto Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, nona edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018

realizzazione dell'oggetto sociale. Sicuramente tale funzione riveste un ruolo di assoluta centralità in tutte quelle realtà caratterizzate da una dissociazione dell'organo amministrativo rispetto alla proprietà. Appare evidente, quindi, che, se la figura di proprietario e quella di amministratore coincidano nella stessa persona o gruppo di persone questa funzione subirebbe una considerevole perdita di valore. Nell'ottica appena illustrata il bilancio assume una chiara valenza interna, infatti, i destinatari dello stesso sono i soci. Giova sicuramente ricordare come il bilancio non si limiti esclusivamente a evidenziare il risultato economico prodotto ma fornisce anche una nitida fotografia del patrimonio di funzionamento dell'azienda; da ciò ne consegue che il bilancio è un valido strumento che permette ad amministratori e proprietari di valutare lo stato di salute dell'azienda sia in termini economici che finanziari. L'evoluzione dei mercati e la crescita esponenziale delle interrelazioni tra l'azienda e l'ambiente esterno hanno allargato la platea dei soggetti interessati alle vicende aziendali. Il bilancio, quindi, non si limita più a soddisfare le esigenze informative dei soli soggetti interni all'azienda ma anche dei cosiddetti stakeholders, cioè tutti quei soggetti portatori di interesse in relazione alle dinamiche aziendali. La categoria degli stakeholders è assai eterogenea, così come eterogenei sono gli interessi di cui sono portatori: finanziatori, fornitori e piccoli risparmiatori si concentreranno più sulla valutazione della capacità restitutoria dell'azienda; i concorrenti cercheranno, per quanto possibile, di estrapolare informazioni utili per comprendere le strategie di mercato; i dipendenti

analizzeranno la capacità dell'azienda di mantenere l'occupazione nel tempo; i clienti si soffermeranno sulla qualità dei prodotti forniti e sul rispetto delle condizioni contrattuali. A conferma della centralità assunta, nel corso del tempo, da questa funzione del bilancio interviene l'OIC 11 stabilendo che “destinatari primari dell'informazione del bilancio sono coloro che forniscono risorse finanziarie all'impresa: gli investitori, i finanziatori e gli altri creditori”.⁷ In molte circostanze, tuttavia, il bilancio non fornisce un quadro esaustivo in grado di soddisfare appieno i bisogni conoscitivi dei lettori esterni, sarà poi compito dell'impresa fornire eventuali informazioni integrative; a tal riguardo, esempi lampanti sono quelli delle associazioni ecologiste la cui esigenza informativa sarà quella di valutare l'impatto ambientale della produzione industriale, o parimenti, degli istituti finanziari che richiedono prospetti gestionali previsionali. Un altro aspetto rilevante per il lettore esterno è che il bilancio rappresenta un valido termine di paragone per poter effettuare confronti tra aziende e prendere, eventualmente, una decisione oculata in relazione, ad esempio, a finanziamenti, investimenti o rapporti commerciali. Se, come illustrato, molte decisioni da parte dei soggetti esterni vengono prese solo dopo aver esaminato attentamente il bilancio di un'impresa, quest'ultima, dal canto suo, potrebbe essere indotta ad alterare fraudolentemente i valori esposti all'interno dei suoi prospetti contabili al fine di poter accedere a condizioni di mercato più

⁷ OIC 11 punto 9

appetibili. Non di rado, alcune imprese procedevano alla redazione di due bilanci, il primo era destinato all'interno e rappresentava in modo fedele la reale situazione aziendale, il secondo, destinato all'esterno, veniva alterato per mostrare una maggiore solidità o per ottenere vantaggi di natura fiscale. Al fine di scoraggiare queste condotte truffaldine, si è avvertita, nel corso del tempo, l'esigenza di fissare vincoli normativi sempre più stringenti e inasprire contestualmente gli accertamenti contabili e le relative sanzioni. La soluzione, apparentemente logica, potrebbe essere quella di incrementare la quantità di informazioni obbligatorie ad appannaggio dei lettori esterni; tuttavia, questa è una strada da valutare attentamente perché potrebbe portare con sé delle controindicazioni non di poco conto. In primo luogo, interventi normativi troppo opprimenti potrebbero dar vita ad eccessivi adempimenti e costi in capo alle imprese provocando, allo stesso tempo, un sovraccarico informativo per il lettore. Inoltre, eccessivi adempimenti informativi potrebbero incrementare la volatilità dei titoli delle società quotate, innalzando, così, il costo del capitale per le imprese e la rischiosità per gli investitori.

CAPITOLO SECONDO

BILANCI A CONFRONTO

2.1. Il quadro civilistico in merito alle tipologie di bilancio

Come già evidenziato nel capitolo precedente, il quadro normativo in materia contabile si è arricchito, per mezzo del decreto legislativo 139/2015, con l'introduzione del bilancio delle micro-imprese disciplinato dal nuovo articolo 2435 ter c.c.; è lo stesso articolo che va a definire i limiti quantitativi che una singola impresa deve rispettare per accedere alla possibilità di redigere questo tipo di bilancio semplificato. Alla luce di questa rilevante modifica, è possibile distinguere tre tipologie di bilancio in ragione delle dimensioni presentate da una singola impresa: il bilancio ordinario, il bilancio abbreviato (art. 2435 bis c.c.) e il bilancio delle micro imprese (art. 2435 ter c.c.). È bene precisare come nel bilancio abbreviato e, in maggior misura, in quello delle micro-imprese, il pacchetto informativo a disposizione degli eventuali stakeholders si riduce notevolmente. Questo aspetto va tenuto in considerazione, poiché, se da un lato le imprese di minori dimensioni possono ridurre l'onere amministrativo evitando di redigere il bilancio ordinario, dall'altro lato, la mancanza di un adeguato grado di

informazione potrebbe rendere i soggetti terzi meno propensi ad intraprendere rapporti con l'impresa in questione.

2.2. Il bilancio ordinario

Delle tre tipologie di bilancio appena citate, il bilancio ordinario è sicuramente quella che presenta un bacino informativo più esteso e che meglio fotografa la situazione economica, patrimoniale e finanziaria di una singola impresa. La riforma contabile introdotta nel 2015 ha investito in maniera tangibile anche il corpo del bilancio; quest'ultimo, infatti, è stato ampliato con l'introduzione del Rendiconto Finanziario, disciplinato dall'articolo 2425 ter c.c. e dall'OIC 10. A testimonianza di quanto appena detto, giova sicuramente citare il dispositivo dell'art. 2423 c.c., che, al primo comma, stabilisce quanto segue: “gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa”.⁸ In questa sezione, si prenderanno in considerazione i documenti elencati dall'art. 2423 c.c.

⁸ Art. 2423 c.c., primo comma, le parole “dal Rendiconto Finanziario” sono state inserite dall'art. 6 comma 2 lett. a) D. lgs. 18 agosto 2015 n. 139

2.2.1. Lo Stato Patrimoniale

Lo Stato Patrimoniale, indicato dall'art. 2423 c.c. come prospetto obbligatorio del bilancio, è disciplinato dall'art. 2424 c.c., che ne definisce lo schema, e dall'OIC 12 che ne disciplina la struttura e la presentazione. Lo Stato Patrimoniale fotografa la situazione patrimoniale e finanziaria di un'impresa in un preciso istante, usualmente la fine dell'esercizio finanziario; inoltre viene solitamente redatto a sezioni divise, l'Attivo e il Passivo, e contrapposte e a stati comparati, in quanto evidenzia i valori delle poste contabili sia per l'esercizio appena concluso che per quello precedente al fine di favorire il confronto. L'Attivo è composto da 4 macroclassi indicate con le lettere maiuscole dell'alfabeto: A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, B) Immobilizzazioni, C) Attivo circolante e D) Ratei e risconti. Il Passivo si articola in 5 macroclassi, anch'esse individuate dalle lettere maiuscole dell'alfabeto: A) Patrimonio netto, B) Fondi per rischi e oneri, C) Trattamento di fine rapporto subordinato, D) Debiti e E) Ratei e risconti. Inoltre, va altresì precisato che la classificazione degli elementi dell'Attivo segue principalmente il criterio della destinazione, quella degli elementi del passivo seguendo la natura delle fonti di finanziamento, al fine di distinguere i mezzi propri dai mezzi di terzi. L'analisi dell'Attivo permette di valutare l'ammontare delle disponibilità liquide e le scelte di impiego delle risorse finanziarie; il Passivo, invece, indica le fonti da cui l'impresa ha attinto le risorse e permette di effettuare

una prima analisi in merito alla dipendenza da terzi; in merito all'analisi della dipendenza da terzi è bene quantificare il Patrimonio Netto, desumibile dalla differenza tra l'Attivo e il Passivo, che può essere definito come la ricchezza che residua nelle mani dei proprietari dell'impresa dopo aver soddisfatto integralmente i diritti dei terzi creditori della società.

2.2.2. Il Conto Economico

Individuato dall'art. 2423 c.c. come uno dei documenti obbligatori che compongono il bilancio, il Conto Economico, disciplinato dall'art. 2425 c.c. e dall'OIC 12, ha come fine ultimo quello di mostrare il risultato economico dell'esercizio, inteso come ricchezza creata o distrutta per effetto della gestione. Il Conto Economico viene redatto in forma scalare e, al pari dello Stato Patrimoniale, a stati comparati. Il prospetto si articola in quattro sezioni individuate dalle lettere maiuscole dell'alfabeto: A) Valore della produzione, B) Costi della produzione, C) Proventi ed oneri finanziari e D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie.⁹ Dalla somma algebrica di tutte le sezioni si ottiene il risultato economico ante imposte a cui andranno sottratte le imposte sul reddito per

⁹ Come già accennato nel primo capitolo, il Decreto legislativo 139/2015 ha eliminato la sezione E) Proventi ed oneri straordinari, ove si collocavano quelle componenti di reddito caratterizzate da non ripetitività e/o eccezionalità e non controllabilità.

l'ottenimento del reddito d'esercizio. La differenza tra la sezione A) e la sezione B) consegna il reddito operativo, ossia quello derivante dal core business di un'impresa; tuttavia, l'ingerenza dei componenti straordinari va a sporcare questo risultato parziale.

2.2.3. Il Rendiconto Finanziario

A partire dal 1° gennaio 2016, in forza dell'introduzione del Decreto legislativo 139/2015, il Codice Civile rende obbligatoria, per le sole imprese che redigono il bilancio ordinario, la redazione del Rendiconto Finanziario stabilendo all'art. 2425 ter che "dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci." Come già anticipato, il Rendiconto Finanziario non è obbligatorio per le imprese che ricorrono al bilancio abbreviato o a quello delle micro-imprese. Il Rendiconto Finanziario trova una puntuale disciplina all'OIC 10, il quale ne illustra il prospetto. L'OIC 10 attribuisce al Rendiconto Finanziario le finalità di valutare le disponibilità liquide prodotte o assorbite dalla gestione reddituale e le modalità di impiego e copertura, la capacità della società o del gruppo di affrontare gli

impegni finanziari a breve termine e quella di autofinanziarsi.¹⁰ La risorsa finanziaria presa in riferimento dall'OIC 10 è la medesima dello IAS 7, ovvero le disponibilità liquide.¹¹ Come si può evincere dall'art. 2425 ter c.c., il prospetto del Rendiconto Finanziario è articolato al proprio interno in tre aree al fine di mostrare il flusso di cassa prodotto o assorbito da ciascuna di esse. La prima area è quella concernente la gestione operativa, il flusso di questa area si ottiene attraverso la differenza tra i ricavi e i costi monetari, ovvero quelle componenti che danno vita ad una variazione di cassa, presenti nel Conto economico; va precisato come la grandezza ottenuta non corrisponde al risultato economico in quanto non contempla al proprio interno le componenti non monetarie, ovvero quei costi e ricavi che non danno vita a variazioni di cassa, come, ad esempio, le plusvalenze, le minusvalenze e l'ammortamento. Un eventuale risultato negativo nell'area operativa può essere il sintomo di un'azienda non sana, inoltre, se questa situazione si protraesse potrebbe pregiudicare la sussistenza dell'impresa stessa nel corso del tempo. Il flusso derivante dall'attività operativa può essere ottenuto con il metodo diretto, che confronta i ricavi e i costi monetari, o con il metodo indiretto, che va ad aggiungere al risultato economico le componenti negative non monetarie sottraendo quelle

¹⁰ Alberto Quagli, *Bilancio di esercizio e principi contabili*, nona edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018

¹¹ Per disponibilità liquide si fa riferimento alla cassa, ai depositi postali e bancali. Non trova più applicazione il capitale circolante netto.

positive non monetarie. La seconda area è legata alle attività di investimento e disinvestimento in relazione alle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie. Una crescita della struttura produttiva aziendale, probabilmente, si traduce in un risultato negativo in quest'area, viceversa, in caso di una corposa attività di dismissione, questo flusso presenterà un segno positivo. La terza area è quella legata all'attività di finanziamento a titolo sia di mezzi di terzi che mezzi propri. Rientrano in quest'area i flussi derivanti da accensione o rimborso di finanziamenti, aumenti e rimborsi di capitali, ma anche quelli legati all'erogazione dei dividendi.

2.2.4. La Nota Integrativa

L'ultimo prospetto individuato dall'art. 2423 c.c. è la Nota Integrativa, il cui contenuto è disciplinato dall'art. 2427 c.c. La Nota Integrativa ha carattere descrittivo e il suo fine ultimo è quello di agevolare la lettura dei prospetti descritti in precedenza. La Nota Integrativa, nel complesso, assolve una molteplicità di funzioni. La funzione principe è quella di spiegare i criteri di valutazione adottati, motivando la scelta degli amministratori nel caso in cui ci siano più criteri adottabili. Una seconda funzione è quella di fornire il dettaglio di certe voci inserite o di evidenziare l'inserimento di determinati elementi entro certe voci. Un esempio, in tal senso, è rappresentato dalle componenti straordinarie, la cui sezione nel Conto

Economico è stata abolita con il decreto 139/2015; in questo caso la Nota Integrativa è chiamata a indicare l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali al fine di favorire la comparabilità con gli esercizi finanziari precedenti e futuri. La terza funzione consiste nell'evidenziare le variazioni quantitative subite dagli elementi dell'attivo e del passivo che compongono lo Stato Patrimoniale, come, ad esempio, il patrimonio netto o le immobilizzazioni. Le funzioni assolve dalla Nota Integrativa non sono circoscrivibili esclusivamente a quelle appena elencate, infatti, questo prospetto ha come obiettivo anche quello di fornire informazioni aggiuntive quali, a titolo di mero esempio, il numero medio di dipendenti ripartiti per categoria, eventuali effetti significativi delle variazioni dei cambi valutari o gli impegni, le garanzie e le passività non risultanti dallo Stato Patrimoniale. Infine, un'ulteriore funzione svolta consiste nel fornire spiegazioni sull'adozione di certi comportamenti contabili che coinvolgono valutazioni soggettive ed in quanto tali prestarsi ad interpretazioni fin troppo elastiche da parte degli amministratori, tali da poter determinare una lesione del principio della prudenza.¹² Un esempio concernente quanto appena detto è fornito dai costi di sviluppo e dai costi di impianto e ampliamento, in questo caso

¹² Alberto Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, nona edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018

la Nota Integrativa deve specificare le motivazioni dell'iscrizione nello Stato Patrimoniale.

2.3. Il bilancio in forma abbreviata

Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono¹³ redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- 1) totale dell'attivo dello Stato Patrimoniale: 4.400.000 euro
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro
- 3) dipendenti occupati in media durante l'anno: 50 unità.¹⁴

La decisione di stabilire tre parametri appare consona in relazione alla difficoltà di individuare un solo criterio per definire le dimensioni aziendali. Una singola impresa, quindi, può avvalersi di questa opportunità per il bilancio relativo al primo esercizio di vita, se non si superano due dei limiti predetti, o per quello relativo al secondo dei due esercizi consecutivi; il beneficio viene meno per il bilancio del secondo dei due esercizi consecutivi in cui sono stati superati due dei tre limiti.

¹³ La redazione del bilancio in forma abbreviata rappresenta una possibilità, non un obbligo, concessa dal legislatore a quelle compagini societarie che rispettano i limiti fissati dall'art 2435 bis

¹⁴ Dispositivo dell'art. 2435 bis c.c.

Diverse sono le semplificazioni riconosciute alle società che redigono questo tipo di bilancio. Innanzitutto, le stesse sono esonerate dalla redazione del Rendiconto Finanziario e, se presenti in Nota Integrativa le informazioni richieste dai numeri 3 e 4 dell'art. 2428 c.c., della Relazione sulla Gestione. In secondo luogo, i prospetti restanti appaiono visibilmente semplificati. Le maggiori semplificazioni sono riscontrabili nello Stato Patrimoniale che comprende solo le voci contrassegnate con le lettere maiuscole e con i numeri romani; inoltre, le voci A (crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) e D (ratei e risconti attivi) possono essere ricompresi nella voce CII (crediti circolanti), parallelamente, nel passivo la voce E (ratei e risconti passivi) può essere accorpata alla voce D (debiti). Il Conto Economico, invece, è stato sottoposto a semplificazioni più modeste, al livello grafico, rispetto allo Stato Patrimoniale. Alcuni esempi sono rappresentati dalle voci A2 e A3, accorpabili in un'unica voce al pari delle voci B9(c), B9(d) e B9(e). Infine, anche la Nota Integrativa "abbreviata" risulta essere più snella rispetto a quella ordinaria, prescrivendo, di conseguenza, meno obblighi informativi in capo agli amministratori chiamati a redigere il bilancio. In realtà, le semplificazioni non si limitano a quanto appena descritto, infatti, "le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'art. 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i

debiti al valore nominale”.¹⁵ Le società che redigono il bilancio abbreviato, in buona sostanza, possono evitare di utilizzare il metodo del costo ammortizzato: è il primo caso in cui il Codice Civile permette di adottare, in modo differenziato, dei criteri di valutazione in base alle dimensioni aziendali.

2.4. Il bilancio delle micro-imprese

Il bilancio delle micro-imprese rappresenta sicuramente una delle novità più rilevanti portate in dote dal decreto 139/2015. Il Codice Civile, all’art. 2435 ter, è puntuale nello stabilire i requisiti necessari per la redazione del bilancio delle micro-imprese. Il suddetto articolo, infatti, stabilisce che “sono considerate micro-imprese le società di cui all’art. 2435 bis che nel primo esercizio, o successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due sei seguenti limiti:

- 1) totale dell’attivo dello Stato Patrimoniale: 175.000 euro;
- 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;
- 3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5.”

Lo stesso articolo, inoltre, al secondo comma, stabilisce che “fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro-imprese sono determinati secondo quanto disposto dall’art. 2435 bis.” Il bilancio delle micro-imprese, perciò, presenta i prospetti di Stato Patrimoniale e Conto

¹⁵ Dispositivo dell’art. 2435 bis c.c.

Economico analoghi a quelli del bilancio abbreviato. Per quanto concerne gli altri documenti, invece, il Codice Civile stabilisce che, gli amministratori, nel redigere il bilancio delle micro-imprese, sono esonerati dalla redazione:

- 1) del Rendiconto Finanziario;
- 2) della Nota Integrativa, quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427, numeri 9) e 16)¹⁶;
- 3) della Relazione sulla Gestione quando in calce allo Stato Patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) ¹⁷dell'articolo 2428.¹⁸

Infine, nella redazione del bilancio delle micro-imprese, al pari di quello abbreviato, può non essere applicato il metodo del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti, dei debiti e dei titoli. Le società che redigono il bilancio delle micro-imprese dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, ordinario o abbreviato quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei seguenti limiti fissati dall'art 2435 ter c.c. Va ricordato, in conclusione, come la redazione del bilancio delle micro-imprese, al pari di quello abbreviato, sia una possibilità e non un obbligo di legge; ne consegue che, una singola società pur rispettando i limiti definiti dall'art. 2435 ter c.c. può ricorrere alla forma abbreviata o ordinaria.

¹⁶ Il numero 9) della Nota Integrativa indica gli “impegni non risultanti in bilancio”, il numero 16) indica “i compensi agli organi sociali”.

¹⁷ I numeri 3) e 4) indicano i “movimenti nel numero di azioni proprie e controllanti”.

¹⁸ Dispositivo dell'art. 2435 c.c., secondo comma

CAPITOLO TERZO

BILANCIO DELLE MICRO-IMPRESE: POSSIBILI SCENARI

3.1. Benefici e limiti del bilancio iper-semplificato

Come già evidenziato nei capitoli precedenti, il decreto legislativo 139/2015 è stato un intervento normativo, particolarmente corposo, che ha aggiornato il quadro contabile nazionale di riferimento. Diverse sono le novità introdotte, tra le più importanti va sicuramente citata la nascita del bilancio delle micro-imprese; quest'ultimo prevede una robusta semplificazione in capo a quelle società di capitali di minori dimensioni. Passando brevemente ad un'analisi numerica, si stima che circa il 60% delle società di capitali, facenti parte del tessuto imprenditoriale italiano, rientri nella categoria delle micro-imprese. Dopo aver introdotto il bilancio delle micro-imprese delineando, allo stesso tempo, i suoi tratti somatici è bene ora mettere in risalto i possibili scenari che si potrebbero palesare nel corso della vita

aziendale. In primo luogo, è possibile affermare che la ratio legis, che ha spinto il legislatore ad intervenire in tal senso, è ravvisabile nella forte necessità di snellire gli adempimenti contabili in capo alle società di minori dimensioni riducendo, in questo modo, gli oneri amministrativi e favorendo, contestualmente, l'incremento della produttività. Fatta questa doverosa premessa, è necessario fare una serie di considerazioni, non trascurabili, nell'analisi "costi-benefici" del bilancio delle micro-imprese. Una prima constatazione, di carattere meramente economico, è legata ai costi di redazione della Nota Integrativa; questi ultimi, infatti, non appaiono particolarmente inaccessibili, soprattutto qualora le società possano avvalersi delle semplificazioni del bilancio in forma abbreviata previste dall'art. 2435 bis c.c. Come già visto nel capitolo precedente, la Nota Integrativa è un documento di natura descrittiva il cui fine ultimo è quello di fornire informazioni aggiuntive e idonee a soddisfare integralmente il bisogno conoscitivo del lettore. Una sua omissione, per ovvi motivi, comporterebbe un notevole deterioramento informativo, sia in termini qualitativi che quantitativi. Questo arretramento informativo si ripercuote, a cascata, nei rapporti con gli stakeholders esterni; a ben vedere, la redazione del bilancio delle micro-imprese potrebbe rendere più difficoltoso l'accesso al credito per una società di piccole dimensioni, rendendo, di fatto, più arduo un percorso di sviluppo di medio lungo termine. Un discorso, per certi versi analogo, può essere fatto per quanto concerne i rapporti tra la singola impresa e i creditori sociali, questi ultimi, infatti, potrebbero risultare più restii

nell'avviare rapporti commerciali con un'impresa che presenta un bilancio d'esercizio "scarno" in termini informativi. Alla luce delle prime considerazioni fatte appare legittimo domandarsi se la redazione del bilancio iper-semplificato rappresenti, nel concreto, un'effettiva opportunità da cogliere o meno. A giustificazione della iper-semplificazione dei bilanci delle micro-impresе, la relazione illustrativa al Decreto legislativo 139/2015 stabilisce che "per quanto concerne la possibile perdita di qualità dell'informazione finanziaria e le possibili difficoltà di accesso al credito, si ritiene che le semplificazioni previste non comporteranno tali problematiche, poiché le micro-impresе presentano dei valori in termini di ricavi e di attività patrimoniali particolarmente ridotti e tali, in molti casi, da rendere comunque necessario un intervento degli azionisti sotto forma di garanzie personali per consentire loro l'accesso al finanziamento bancario".¹⁹ Un'altra considerazione sicuramente preminente è legata alla condotta degli amministratori che, in mancanza della Nota Integrativa, potrebbero trovare terreno fertile nel manomettere, in maniera truffaldina, i valori in bilancio per conferire più solidità e robustezza all'impresa a discapito dei terzi. La situazione appena descritta rientra nella fattispecie di reato delle "False comunicazioni sociali" prevista dall'art. 2621 c.c., il quale fa espresso riferimento all'esposizione consapevole di "fatti

¹⁹ IPSOA, BORGIA, *AIAF: bilanci iper-semplificati riducono le chance di finanziamento delle PMI*, IX FORUM BILANCIO – 09 FEBBRAIO 2018

materiali rilevanti non rispondenti al vero” o all’omissione di “fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore”. È chiaro, quindi, come la mancanza di un documento esplicativo e descrittivo quale la Nota Integrativa può, da un lato, precludere, o quantomeno rendere più arduo, l’accesso al credito e lo sviluppo di rapporti commerciali solidi, dall’altro, rendere maggiormente difficoltoso l’accertamento dell’eventuale manomissione, artificiosa ed illecita, adoperata dagli amministratori nella redazione del bilancio. A conclusione della disamina intrapresa, va comunque ricordato, come già sottolineato nei capitoli precedenti, che la redazione del bilancio delle micro-imprese non rappresenta un obbligo, per quelle società che rientrano nei limiti fissati dall’art. 2435 ter c.c., ma bensì una scelta libera; va da sé che la società, pur rispettando i limiti ex art. 2435 ter c.c., può liberamente redigere il bilancio in forma abbreviata o in forma ordinaria alla luce delle motivazioni evidenziate, precedentemente, in questo capitolo.

CONCLUSIONE

Al termine di questo elaborato, è sicuramente utile svolgere qualche riflessione conclusiva. In primo luogo, è interessante analizzare l'evoluzione normativa avvenuta nel corso del tempo. Gli interventi legislativi, sia nazionali che comunitari, che si sono susseguiti nel tempo, hanno tentato di rendere la disciplina contabile meno lacunosa e di fissare regole stringenti che limitassero, il più possibile, la discrezionalità di coloro che sono chiamati a redigere il bilancio, questo al fine di garantire la trasparenza informativa e permettere ai lettori di compiere scelte oculate sulla base dei valori esposti in bilancio. Nel corso del tempo, si è assistito ad un processo di armonizzazione contabile al livello europeo; un esempio, in tal senso, è fornito dalla direttiva europea 34/13, recepita nei confini nazionali attraverso l'emanazione del decreto legislativo 139/2015. Il decreto suddetto, a onore del vero, appare in controtendenza rispetto agli interventi passati; infatti, il bilancio delle micro-imprese, privo di Rendiconto Finanziario, Nota Integrativa e Relazione sulla Gestione, presenta un cospicuo deterioramento informativo che va a minare la trasparenza informativa a tutela dei terzi. Nel bilancio delle micro-imprese, quindi,

la valenza esterna a favore dei diversi stakeholders sembra essere messa in secondo piano rispetto agli interessi economici della singola impresa. Giova ricordare, ancora una volta, come l'impresa sia libera di redigere il bilancio in forma ordinaria o abbreviata o, in alternativa, fornire informazioni aggiuntive per soddisfare i bisogni conoscitivi dei terzi. Infine, un'altra criticità emersa, di taglio penale questa volta, è legata al reato di "False comunicazioni sociali" che può prendere piede per via dello scarso grado informativo che contraddistingue il bilancio ipersemplificato. Infatti, la mancanza della Nota Integrativa va ad inficiare la trasparenza informativa, in quanto vengono meno tutta una serie di informazioni di centrale importanza, come ad esempio quelle legate ai criteri di valutazione adottati. In conclusione, se da un lato, va dato merito al legislatore di essere intervenuto nel tentativo di snellire gli oneri amministrativi in capo alle micro-impresе, dall'altro lato va detto, però, che questo tipo di intervento presenta molteplici criticità non trascurabili che si ripercuotono, a vario modo, sia sulla singola azienda che sugli stakeholders esterni.

Bibliografia e sitografia

Alberto Quagli, Bilancio di esercizio e principi contabili, nona edizione, G. Giappichelli Editore, Torino, 2018

IL BILANCIO DI ESERCIZIO. PROFILI STORICI ED EVOLUTIVI. Dispensa a cura del Prof. Stefano Coronella – www.uniparthenope.it

Novità del D. Lgs. 18.9.2015 n. 139 in materia di bilancio d'esercizio – Studio Bourlot Romagnoli e associati – www.unikore.it

IPSOA, Borgia, AIAF: bilanci iper-semplificati riducono le chance di finanziamento delle PMI, IX FORUM BILANCIO – 09 FEBBRAIO 2018 – www.ipsoa.it

OIC – ORGANISMO ITALIANO DI CONTABILITA' - www.fondazioneoic.eu

Il sistema di bilancio secondo gli IAS/IFRS - www.dea.univr.it

Brocardi.it, dispositivo dell'art. 2423 c.c., emendato dall'art.6, D. lgs 139/2015

Brocardi.it, dispositivo dell'art. 2425 ter c.c., inserito dall'art. 6, D. lgs. 139/2015

Brocardi.it, dispositivo dell'art. 2435 bis c.c.

Brocardi.it, dispositivo dell'art. 2435 ter c.c.

Brocardi.it, dispositivo dell'art.2621 c.c.

